



# COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

**ORIGINALE**

**ORDINANZA N.**

**11**

**Data:**

**29/05/2026**

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Sindaco

**Oggetto:**

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2026.

IL SINDACO

D'ALFONSO PIETRO

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

**IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del Registro in data 25/05/2026 ad oggetto: “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. 38/2016 e della L. r. 53/2019;

**VISTA** la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016;

**RILEVATO**, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

**VISTO** che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

**VISTO** l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI:**

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.;

il R.R. n. 28 del 22/12/2008 “Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)” ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”;

il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2026 la pericolosità degli incendi boschivi;

**VISTO** il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Pulsano;



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

**VISTA:**

la L. n. 353 del 21/11/2000;  
la L. n. 100 del 12/07/2012;  
la L.R. n. 18 del 30/11/2000;  
L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali;  
la L.R. n. 38 del 12/12/2016;  
la L.R. n. 53 del 12/12/2019;  
la L. n. 155 del 08/11/2021;  
la L.R. n. 1 del 2023;  
la L. n. 116 del 11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;

**VISTE:**

-le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;  
-le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

**VISTA** la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.);

**VISTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 24 marzo 2026, n. 313 Legge n° 353/2000 - L.R. n° 18/2000 – L.R. n.° 53/2019: “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025” – estensione della validità per l’anno 2026 - approvato con DGR n. 758 del 29.05.2023;

**CONSIDERATO** che è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l’intero territorio regionale e che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto del territorio e mettendo in serio pericolo l’incolumità delle popolazioni residenti e non, nelle aree boschive o limitrofe ad esse;  
Con i poteri previsti dal D. Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

**IL RISPETTO** di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale **D.P.G.R. n. 299** del Registro in data 25/05/2026 ad oggetto: “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. 38/2016 e della L. r. 53/2019, allegato alla presente parte integrante e sostanziale;

**E’ TASSATIVAMENTE VIETATO** in tutte le aree insistenti sul territorio comunale a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

- d)** usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e)** tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f)** fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g)** esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h)** sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade asfaltate o brecciate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca, o altra vegetazione facilmente infiammabile, al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi;
- i)** transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l)** abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

**Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026**, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata", **non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a 15 (quindici) metri come previsto dalla citata norma.**

**Sono altresì vietate**, entro una distanza di **cento metri** dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalla norma regionale, statale, dai regolamenti e dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni del presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a)** per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299/2026 è punita a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro **1.032,91** fino ad un massimo di euro **10.329,14**.



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

**b)** per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall' art. 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299/2026 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro **500,00** a euro **2.500,00**, salvo diversa o più grave sanzione prevista dalla normativa vigente.

2. L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299/2026. L'irrogazione delle sanzioni compete anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali.

3. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

4. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299/2026 è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Salvo che il fatto costituisca reato o sia punito da più grave sanzione amministrativa prevista da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza degli obblighi di manutenzione, pulizia, decoro, igiene e messa in sicurezza previsti dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **25,00** a euro **500,00**.

Per le violazioni relative alla mancata manutenzione di siepi, rami, alberature o vegetazione prospiciente la sede stradale, che comportino pericolo, intralcio o pregiudizio alla circolazione, alla visibilità o alla sicurezza stradale, trovano applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni previste dal Codice della Strada, in particolare dall'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Resta fermo l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone, cose, ambiente, patrimonio pubblico o privato, nonché l'applicazione delle disposizioni penali vigenti, ove il fatto costituisca reato.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, del D.P.G.R. n. 299 del 25/05/2026 e della Legge Regionale n. 38/2016, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge. Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **112**                    **VIGILI DEL FUOCO**
- **099 5312235** **COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

**DISPONE**

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, che vigilino sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al D.P.G.R. Puglia n. 299/2026 nonché



**COMUNE DI PULSANO**

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,  
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene, Sanità, Sport e Turismo

l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 6 del ridetto Decreto Presidenziale e art.7 bis Testo Unico Enti Locali (T.U.EE.LL.), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

la notifica per pubblici proclami mediante:

- pubblicazione in evidenza sul Sito Istituzionale all'indirizzo [www.comune.pulsano.ta.it](http://www.comune.pulsano.ta.it);
- affissione di manifesti sul territorio;
- diffusione tramite Canali Istituzionali e del Servizio di Protezione Civile;

La presente Ordinanza sindacale venga inviata alla Prefettura di Taranto ed alla Regione Puglia – Sez. Protezione Civile, nonché venga notificata ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:

al Comandante della P.L. – Pulsano – PEC: [polizialocale.comune.pulsano@pec.rupar.puglia.it](mailto:polizialocale.comune.pulsano@pec.rupar.puglia.it)

al Responsabile 6°Settore - PEC: [lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it)

all'Associazione di Protezione Civile S.E.R. – Pulsano – PEC: [serpulsano@pec.it](mailto:serpulsano@pec.it)

al Comando Stazione Carabinieri – Pulsano – PEC: [ta22536@pec.carabinieri.it](mailto:ta22536@pec.carabinieri.it)

al Comando Stazione Carabinieri Forestale – Taranto – PEC: [fta43459@pec.carabinieri.it](mailto:fta43459@pec.carabinieri.it)

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Taranto – PEC: [com.taranto@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.taranto@cert.vigilfuoco.it)

alla Questura di Taranto – PEC: [dipps181.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps181.00f0@pecps.poliziadistato.it)

all'Acquedotto Pugliese – PEC: [mat.taranto@pec.aqp.it](mailto:mat.taranto@pec.aqp.it)

all'Enel – PEC: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

alla Fibercop s.p.a. – PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

alla Italgas s.p.a – PEC: [2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it)

Tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi sopra indicati, nonché tutti coloro che, muniti di tali qualifiche abbiano per compito istituzionale la persecuzione degli illeciti nella materia su cui interviene la presente, sono incaricati di verificare l'ottemperanza e l'esecuzione del presente Provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente Ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, sarà diffusa attraverso sito web del Comune.

**Il Sindaco**  
**D'Alfonso Avv. Pietro**